

CONVENZIONE DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA NANTI TRIBUNALE DI GENOVA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 12384/2019

T R A

Il Comune di Chiavari (di seguito: Comune), con sede in Chiavari, Piazza N.S. Dell'Orto, 1, (Cod. Fisc. 00592160105 - Part. I.V.A. 00170160998), in persona del dott. Giancarlo Serrao, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore II, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. C)

E

L'avv. Maurizio FIORE (di seguito: Professionista), con studio in Chiavari, Corso Millo, 74/5 (Codice Fiscale FRIMRZ54H06B639B)

Vista la deliberazione G.C. N. 88/2019 con la quale è stata decisa la costituzione del Comune nanti il Tribunale di Genova nella vertenza radicata con l'atto di citazione notificato al protocollo comunale 12384/2019 volto ad ottenere risarcimento danni asseritamente dovuti per fatti avvenuti nel 2018 a Chiavari;

VISTA la determinazione n.75/2019 relativa all'incarico per la difesa e assistenza legale del Comune all'avv. Maurizio Fiore del Foro di Genova, legale da incaricare per la difesa e tutela del Comune nella sopra descritta vertenza,

RITENUTO che ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e ss del Codice Civile cui appare riconducibile l'incarico in oggetto secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato Sez. V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730 e come tale non ascrivibile alla disciplina in materia di appalti pubblici e di procedure ad evidenza pubblica e, anzi, dalla stessa quanto meno in parte espressamente escluso, ai sensi dell'art.17 del codice dei contratti.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula convenzione per l'affidamento dell'incarico di difesa e patrocinio giudiziale secondo le seguenti modalità e condizioni:

1.L'incarico ha per oggetto per la difesa e assistenza legale del Comune Comune nanti il Tribunale di Genova nella vertenza radicata con l'atto di citazione notificato al protocollo comunale 12384/2019 volto ad ottenere risarcimento danni asseritamente dovuti per fatti avvenuti in Chiavari nel 2018;

2.Il professionista si impegna ad applicare e percepire complessivamente per la difesa e assistenza legale nella vertenza sopra descritta Euro 3.972,00 (oltre spese 15% C.P.A. e IVA, quindi complessivamente Euro 5.795,62) impegno di spesa provvisorio N. 1266/2019, CIG ZF128A2BA4 da liquidarsi solo dietro presentazione di fattura elettronica valida ai fini fiscali

(riferimenti utili per l'emissione delle fatture elettroniche: codice univoco YKB2Q9  
Denominazione Ente: Comune di Chiavari Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA - Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00592160105-Regione, Prov, Cap, Comune dell'ufficio: Liguria, GE, 16043 Chiavari - Indirizzo dell'ufficio: Piazza Nostra Signora Dell'Orto, 1).

3 Il Comune provvederà alla liquidazione del compenso all'esito della controversia e al rimborso delle spese documentate e di acconto in base alla fase espletata su richiesta del professionista. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura elettronica valida



CONVENZIONE DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA NANTI TRIBUNALE DI GENOVA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 12384/2019

ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

4. Il professionista prende atto che in forza dell'articolo 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico progetto), qualora obbligatori e che nella fattura elettronica va indicato il numero di impegno di spesa relativo all’incarico e il numero della delibera di G.C. sopra indicati, oltre a specificare le parti.

5. Il professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza senza costi aggiuntivi per l’Ente.

6. Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

**CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’** : il professionista incaricato **DICHIARA** di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) e inoltre di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di Legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

il professionista, ai sensi dell’art. 15, lett. D) D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 e dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti

### DICHIARA

che non sussistono a proprio carico situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune di Chiavari;

di svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. (specificare):

*A. Galassi*



CONVENZIONE DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA NANTI TRIBUNALE DI GENOVA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 12384/2019

di non svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;

di svolgere la seguente attività professionale: AVVOCATO iscritto all’Albo Ordinario del Foro di GENOVA – lavoratore autonomo.

**DICHIARA ALTRESI’**

di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento del Comune di Chiavari, applicabili, per quanto compatibili, anche ai collaboratori esterni dell’Ente.

Firma del professionista

8. Il professionista e il personale dallo stesso impiegato nei servizi affidati sono tenuti a utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso stesso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dell’incarico stabilito nella presente convenzione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. A tale scopo si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con la presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Professionista si impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questa convenzione – notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a impedire che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione del presente incarico.

9. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce anche dichiarazione come sopra espressa e accettazione integrale delle condizioni e delle modalità contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali. Eventuali controversie tra il Comune di Chiavari e il professionista saranno devolute all’A.G.O. di Genova.

11. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico di entrambe le parti in egual misura. La presente convenzione, redatta in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiavari, addì 31.5.2019

del professionista

Firme

Per il Comune

